

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**AUDIZIONE**

**20.**

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2014**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIANCARLO GIORGETTI**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>		<b>enti locali e dei loro organismi (atto n. 92)</b> <i>(ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione):</i>	
Giorgetti Giancarlo, <i>Presidente</i> .....	2	Giorgetti Giancarlo, <i>Presidente</i> .....	2, 5, 7, 8
<b>Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli</b>		Fornaro Federico (PD) .....	5
		Scozzese Silvia, <i>Assessore al bilancio del comune di Roma</i> .....	2, 6, 8
		Zanoni Magda Angela (PD) .....	5
		<b>ALLEGATO: Documentazione consegnata dai</b> rappresentanti dell'ANCI.....	9

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
GIANCARLO GIORGETTI

**La seduta comincia alle 8.20.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (atto n. 92).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (atto n. 92).

Devo dire che è di consuetudine la presenza nelle Commissioni della dottoressa Silvia Scozzese, che adesso però è qui in un'altra veste, ovvero come assessore al bilancio del comune di Roma. Le

facciamo i migliori auspici per il nuovo incarico. Non ho detto altro, perché onestamente mi sembra che la situazione sia piuttosto complicata. La accompagna Alessandro Beltrami.

Do la parola alla dottoressa Scozzese per lo svolgimento della sua relazione.

SILVIA SCOZZESE, *Assessore al bilancio del comune di Roma*. Grazie. Buongiorno. Abbiamo presentato un documento e quindi, per lasciare spazio alla discussione, non faccio una ricognizione degli elementi contenuti nella riforma. Peraltro, questa è la seconda volta che in questa sede diamo un aggiornamento sull'attuazione della norma e dei principi in essa contenuti, che nascono dalla riforma della legge n. 42, dal federalismo fiscale e dalle norme collegate.

Quella era un'importante riforma dei principi contabili. Uno dei problemi riscontrati fino ad allora era proprio la mancanza di confronto tra i dati finanziari, i flussi finanziari e la situazione economico-finanziaria dei bilanci dei vari livelli di governo.

Questo fu uno dei principi importantissimi che affiancarono quella riforma. Perché furono seguiti questi principi? Perché ovviamente il problema di consolidare dal punto di vista tecnico, ma soprattutto di capire qual era l'andamento verso obiettivi comuni di tutti i livelli di governo è stata una priorità e lo è ancora. Infatti, devo dire che si è fatto un grosso lavoro, forse con tempi alterni da parte degli enti locali, che in qualche modo sono pronti (ora vi dirò in sintesi quali sono i temi), e con un po' più di dilatazione dei tempi da parte dello Stato.

Ovviamente questo è un elemento che sottoponiamo alla vostra attenzione, perché l'obiettivo finale è l'armonizzazione

dei principi contabili e senza una tempistica coordinata in maniera dettagliata rischiamo di non raggiungerlo tutti insieme.

In ogni caso, da parte degli enti locali (comuni, province e regioni), con modalità diverse in particolare per le regioni a statuto speciale, giustamente nel rispetto delle prerogative costituzionali, si è arrivati a un percorso che l'anno prossimo vedrà l'entrata in vigore dei nuovi principi.

I comuni si sono messi in questa avventura attraverso una fase secondo me molto importante, che è quella della sperimentazione. Nel primo anno è iniziata in maniera più limitata dal punto di vista numerico dei comuni. In questo secondo anno, è andata aumentando, anche grazie — diciamo — a un'apertura importante dell'economia, cioè a un grosso incentivo in ragione dell'abbassamento dell'obiettivo di parte, che ha consentito a molti comuni di entrare in questo nuovo sistema contabile.

Perché dico che è stato importante l'incentivo? Ovviamente la riforma di questi principi inizialmente ha un impatto importante dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista degli effetti contabili, ma poi quando si supera uno scoglio iniziale, che sicuramente c'è in tutte le riforme che si devono applicare, si vedono a regime gli effetti positivi.

Faccio la sintesi degli elementi che hanno convinto tutti noi a investire molto in questa riforma. Ci sono sicuramente una stabilità e una trasparenza di bilancio diverse. Abbiamo la contabilizzazione di tutte le cose importanti, che è sostanzialmente differente dal vecchio regime. In prima battuta sicuramente c'è una trasparenza nelle entrate disponibili.

Il vecchio sistema, che era fatto di gestione di residui attivi e passivi, viene sostanzialmente superato. Devo dire che questa è una cosa importante: il consiglio comunale e tutti gli organi che in qualche modo presiedono alla conoscenza e alla gestione nel bilancio hanno la capacità di capire qual è la reale situazione economico-finanziaria. Sia dal punto di vista delle entrate che dal punto di vista degli impe-

gni di spesa, abbiamo una visione e una trasparenza del percorso economico-finanziario.

Vi faccio un esempio di uno dei temi connessi al patto di stabilità, che è una sofferenza di questi anni. A prescindere dal tema dell'obiettivo economico-finanziario e quindi dal saldo positivo che noi dobbiamo raggiungere per contribuire alla finanza pubblica, tutta questa massa di residui passivi di cui noi parliamo da anni (quanti sono? quanti sono veri e quanti non sono veri?) nella nuova contabilità non c'è più. Noi abbiamo dei fondi vincolati pluriennali che ci fanno vedere qual è l'andamento della spesa in conto capitale dei singoli interventi. È trasparente il *timing* con cui questi soldi verranno impegnati e quindi appaiono nel bilancio sostanzialmente quando devono essere spesi.

Considerate che questa è una cosa molto importante, che colleghiamo anche all'elemento, che in questi giorni è di nuovo all'attenzione, dei pagamenti e della sicurezza dei tempi dei pagamenti alle imprese. Anche su questo ci sono dati e analisi ai quali anche noi abbiamo contribuito molte volte, proprio perché, con il vecchio sistema prettamente finanziario, è obiettivamente molto difficile comprendere qual è la vera entità delle scadenze e degli impegni che devono essere pagati entro l'anno.

Lo smaltimento di questa parte, attraverso i provvedimenti che ci sono stati negli ultimi due anni, i cosiddetti «salvadebiti», sicuramente ci ha aiutato a ripulire un po' il passato. La nuova contabilità ci aiuterà a rendere trasparente, in maniera veramente dettagliata, tutto questo percorso.

Da questo punto di vista, la nostra è una valutazione positiva, anche perché la disponibilità tecnica del Ministro dell'economia è stata importante. C'è un tavolo che si riunisce quasi ogni settimana per analizzare tutti i problemi tecnici.

Cosa manca? Ci sono delle modifiche che voi trovate oggi in questo provvedimento. Mancano dei percorsi, che sono quelli un po' più difficili, anche dal punto

di vista organizzativo, perché, come dicevo, nella contabilità importa anche un'organizzazione totalmente diversa nel comune. Infatti, i centri di spesa, ovvero i dipartimenti che spendono, dovranno avere un collegamento continuo con la ragioneria per essere in grado di comunicare tutti quegli elementi che vengono a scadenza nell'anno di riferimento.

Uno di questi temi è quello del consolidamento. Come sapete, da anni nelle finanziarie è indicato il consolidamento di bilancio di tutta la galassia di partecipate e altri enti di diretta discendenza del comune.

È un elemento importante (anche noi lo riteniamo tale), ma ovviamente i tempi e le modalità di realizzazione del consolidamento sono ancora in fase di verifica, perché, come sapete, i problemi che c'erano non si sono risolti. Molte di queste società, ad esempio, hanno contabilità diverse.

La modalità di consolidamento è uno degli elementi ancora in fase di analisi e, quindi, è uno degli elementi che trovate in fieri. Si spinge più sulla redazione dei principi contabili che su quella delle norme, per consentire a tutti di arrivare a questo obiettivo.

Un altro degli elementi importanti, che voi trovate qui quantificato, come è nostra abitudine, è quello degli effetti finanziari. Lo ripeto: condividendo l'obiettivo di entrata in vigore di questa riforma, noi abbiamo due effetti. Il primo, che è quello più semplice, è quello di una contabilizzazione evidente della differenza tra l'accertamento e il riscosso. Mi riferisco al Fondo crediti di dubbia esigibilità. In questi anni (noi lo quantifichiamo) è di entità relativa, perché in media i comuni hanno raggiunto una capacità di riscossione pari al 90 per cento dell'accertato. È abbastanza fisiologico e comunque nella nuova contabilità è evidenziato, con una posta di bilancio che viene isolata.

Il problema che noi oggi dobbiamo risolvere — abbiamo qui una proposta, ma considerate che si aprirà un tavolo a fine giugno in Conferenza Stato-città, richiesto proprio da noi — riguarda invece il cosid-

detto « Fondo svalutazione crediti », cioè quei residui che risalgono a annualità superiori ai cinque anni. Perché? Perché ovviamente negli scorsi anni c'è stata una minore attenzione generalizzata alla corrispondenza tra l'accertato e il riscosso.

Noi nei nostri bilanci abbiamo una quantità di questi residui, che ovviamente devono essere lavorati. I comuni stanno mettendo in campo tutte le misure per recuperare questo *gap*, però da un'analisi che noi abbiamo fatto, vedendo la capacità di smaltimento storica di questi residui e la loro entità nei bilanci consuntivi presenti nelle banche dati pubbliche, abbiamo visto che dal punto di vista formale sono vicini ai 17 miliardi. Anche se fossero 10, voi capite che sarebbero comunque più di una manovra.

Questa è la risultanza di un elemento di natura contabile, quindi di una diversa contabilizzazione. Comunque, dal punto di vista giuridico, oggi è ancora corretto che quelle somme rimangano nei nostri bilanci.

Qual è il tema che ci dobbiamo porre secondo noi? È una capacità di smaltirli in un tempo fissato oggi, anche con l'aiuto di un supporto di liquidità, ad esempio attraverso la Cassa depositi e prestiti, con un'operazione molto simile a quella fatta con il decreto-legge salvadebiti, cioè consentire il recupero di queste somme dal punto vista della competenza, attraverso un'iniezione di liquidità che ci consenta in un periodo di tempo congruo di riportare in equilibrio quella parte vecchia.

Noi crediamo che questa sia una proposta realistica, perché l'attuale è in linea. È per questo che abbiamo messo a confronto questi due dati. Se noi avessimo la necessità di recuperare l'attuale, la situazione sarebbe stata un pochino più critica, ma dato che la fase attuale è sostanzialmente sotto controllo, è necessario invece trovare un meccanismo di smaltimento del vecchio.

La quantificazione che noi abbiamo fatto per dare un contributo di ragionamento sarà anche oggetto di un tavolo che partirà a fine giugno. Riteniamo che questo sia uno degli elementi più importanti

da porre alla vostra attenzione, perché, mentre gli altri elementi tecnici fanno parte del confronto che oggi è in corso con il Ministero dell'economia, questo è un elemento su cui, finiti questa analisi e questo confronto tecnico, la prossima legge finanziaria potrebbe forse trovare un veicolo. Grazie.

**PRESIDENTE.** Possiamo approfittare del fatto che abbiamo qui uno dei massimi esperti sui diversi fronti. Do la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre quesiti e formulare osservazioni.

**FEDERICO FORNARO.** Ringrazio la dottoressa Scozzese. Mi sembra che le valutazioni siano assolutamente in linea con la riflessione che abbiamo fatto nelle precedenti audizioni.

Il pregio di questa è iniziare a trasformare in numeri i « sospetti » che avevamo, o comunque le problematicità che soprattutto i relatori in diverse occasioni avevano sollecitato.

Mi sembra anche che la proposta abbia una sua ragionevolezza. Ovviamente un ponte tra vecchio e nuovo è assolutamente necessario. Si tratta di capire se è praticabile o ha ulteriori elementi di controindicazione, però mi pare che questo ormai sia un elemento da considerare assolutamente come imprescindibile. Al di là dell'obiettivo di fondo, c'è il passaggio.

Ovviamente non è trattato da loro, ma rimane l'altro problema su cui invece vedo più difficoltà: riuscire ad avere un'armonizzazione tra i bilanci degli enti locali e quelli dello Stato, in particolare tra regioni e Stato. La riemersione di queste differenze contabili da un lato e anche — temo — di significativi debiti fuori bilancio, non tanto nel sistema dei comuni, ma soprattutto nel sistema regionale/sanitario è l'altro scoglio su cui questa riforma rischia di andare a scontrarsi.

Comunque, mi sembra che ci siano elementi importanti in questa audizione e delle proposte che possono aiutare a traghettare verso il nuovo.

**MAGDA ANGELA ZANONI.** Innanzitutto ne approfitto per fare un grosso in bocca al lupo alla nuova assessora.

Anch'io condivido l'impressione di Fornaro. Come sempre, l'ANCI prova a fare anche qualche proiezione sugli effetti quantitativi delle riforme. Questo per noi ovviamente è molto utile.

Un argomento che è stato più volte trattato è quello delle partecipate. Credo che nella sua posizione attuale lei possa essere un ottimo osservatore di questo aspetto. Certamente, se riusciamo a risolvere qualche problema sull'armonizzazione dei bilanci con le partecipate a Roma, l'abbiamo risolto un po' per tutta Italia, vista la complessità romana su questo aspetto, che abbiamo visto anche nei decreti Salva-Roma, dove l'attenzione era molto concentrata su questo punto. Credo che questo potrà essere davvero molto utile.

Le chiedo se in queste prime settimane può analizzare un po' questi aspetti. Capisco che queste prime settimane saranno un disastro, perché ci sarà di tutto e di più, però sarebbe utile ai fini dell'armonizzazione dei bilanci, che a noi richiede di dare un parere entro il 14 luglio. I tempi ormai sono stretti. Credo che potrebbe darci qualche elemento su questo punto, proprio per evitare di dare indicazioni sulle partecipate senza vedere il mondo più complesso delle partecipate, che è sicuramente Roma. Grazie.

**PRESIDENTE.** Io ho colto un passaggio: anche grazie agli incentivi, molti enti hanno aderito. Vorrei sapere la risposta degli enti per dimensione e anche per localizzazione geografica rispetto all'implementazione di questo nuovo dettato, oggettivamente e realisticamente, aldilà della teoria, per capire se qualche ente va in crisi.

La seconda considerazione l'ha accennata il senatore Fornaro prima. Noi adottiamo uno schema di decreto legislativo che mira ad armonizzare regioni, enti locali e loro organismi. Per carità, è un intento lodevolissimo e condivisibile. Nel corso dell'audizione abbiamo appreso che

lo Stato continua a viaggiare su un altro binario e, quindi, non c'è connessione tra il binario della ferrovia e quello della metropolitana.

L'altra considerazione, che abbiamo in qualche modo intuito attraverso l'Istat, è che tutto ciò non ci mette in linea con le richieste europee. Ci sarà comunque un lavoro di trasformazione dei conti così definiti, per renderli leggibili in termini di contabilità Eurostat, ai fini di tutti i famosi parametri di riferimento.

L'intento è lodevolissimo, l'obiettivo è sacrosanto, però mi sembra di poter dire che, visto che ci si è avventurati in questa impresa e vista l'alta ambizione, forse a questo punto bisognava ricomprendere un po' tutto, sicuramente lo Stato. Altrimenti facciamo una fatica terribile e poi o si adegua lo Stato o dobbiamo adeguarci ancora noi come sistema di regioni ed enti locali.

Su queste due osservazioni vorrei conoscere il suo parere, anche perché sicuramente si sarà parlato del fatto che la contabilità dello Stato continua a rimanere su un altro binario.

*SILVIA SCOZZESE, Assessore al bilancio del comune di Roma.* Ovviamente c'è tutta la mia e la nostra disponibilità a fare un ulteriore approfondimento sulle partecipate, perché questo è un problema che dobbiamo affrontare e serve appunto per completare il percorso e gli obiettivi.

Sicuramente mi prendo l'impegno di fare una verifica e di cercare di darvi un focus in particolare sulla questione delle società, anche sulla base della mia esperienza.

Rispondo invece al presidente Giorgetti. Quali enti? Devo dire che, come sempre, nel mondo dei comuni — questa è una cosa che io ho verificato in molte occasioni — c'è di tutto, in tutte le dimensioni e in tutte le regioni.

È vero che noi per comodità — me ne rendo conto — li aggregiamo per territorio. Su certe questioni è vero. Ad esempio, è vero su quanti asili nido ci sono e su determinati interventi. Abbiamo delle zone d'Italia che tradizionalmente, in riferi-

mento, ad esempio, al lavoro femminile e al reddito disponibile, hanno una presenza di certi servizi.

Dal punto di vista invece della macchina interna, che vogliamo chiamare «la disponibilità degli uffici», vediamo che ci sono disponibilità o aperture (in questo caso le abbiamo registrate) in enti di diversa entità, perché questo dipende un po' dalla tradizione locale e dalle persone. Sono molto distribuiti questi enti sperimentatori. Sono in tutte le regioni e in tutte le dimensioni demografiche.

Noi ovviamente ci aspettavamo all'inizio una maggiore resistenza di quelli piccoli. Devo dire che, una volta digerita la questione dell'applicazione del patto di stabilità, che forse è stata la cosa più grave e più importante, questo della contabilità diventa centrale: io incentiverei l'assistenza anche da parte pubblica e da parte del Ministero dell'economia. Noi, come ANCI, lo stiamo facendo, però forse in questi ultimi sei mesi dovremmo incentivare un po' una vicinanza proprio tecnica, perché lo scoglio è quello iniziale, ma quando si fanno le due operazioni grandi, cioè la revisione straordinaria di tutti i residui e la riallocazione di tutte le poste, l'operazione di gestione diventa un po' più semplice. Da questo punto di vista, devo dire che registriamo una disponibilità a macchia di leopardo, che non ha una collocazione né dimensionale né geografica.

Dal punto di vista invece degli altri elementi, che sono importantissimi, molti di voi seguono questa materia da anni e sanno che uno dei punti fermi delle nostre posizioni da almeno sette o otto anni è il fatto che noi costruiamo ancora manovre, malgrado abbiamo una Commissione paritetica e molti di questi organismi, senza capire qual è il contributo in valore economico-finanziario sulla base dei dati SEC95 (per essere tecnici) dei livelli di governo.

Anni fa facevamo delle riunioni in cui ci si confrontava per capire appunto quale fosse il contributo di ogni livello di governo al deficit e alla manovra. Forse anche da questo confronto è nata l'idea

dell'armonizzazione, però ancora non siamo riusciti a stabilizzare questo tipo di confronto e, quindi, effettivamente questa *governance multivel* non sembra matura per rispondere a queste domande.

Noi ovviamente auspichiamo che venga fatto un passo avanti in questo senso e siamo sempre stati convinti che l'occasione dell'armonizzazione contabile fosse l'elemento tecnico che avrebbe dovuto darci la possibilità, il linguaggio e la conoscenza per arrivare a questo obiettivo politico-istituzionale.

Purtroppo anche noi registriamo questo ritardo. Secondo me, l'ISTAT dice una cosa vera, ma un po' inevitabile, nel senso che noi non potremmo mai immaginare, anche se si è provato a immaginarlo, una contabilità che sia precisamente uguale al consolidato che l'ISTAT deve fare per fornire i dati a livello europeo, perché su certe partite forse non è nemmeno opportuno, ad esempio sulla spesa in conto capitale.

Ci sono delle differenze, ed è per questo che esiste il consolidamento, ma queste differenze sono necessarie e opportune. L'importante è che non ci sia una differenza troppo macroscopica. Nel momento in cui noi arriviamo a una contabilità con dei principi univoci per i tre livelli di governo, io ritengo che quelle differenze che dovrà sintetizzare l'ISTAT siano quasi necessarie, perché altrimenti sarebbero per noi un grande problema.

Vi faccio un esempio: la contabilizzazione delle entrate straordinarie. Noi in questi anni (come sa chi è qui accanto a me, che ha esperienza anche di amministratore) non avremmo potuto rispettare il patto di stabilità interno, senza la possibilità di utilizzare le entrate straordinarie. Ci si è chiesto una manovra di 10 miliardi in tre anni e mezzo, per non parlare di quelle prima (mi limito a questi ultimi tre anni). Non si può pensare che, ad esempio, senza le partite straordinarie noi riusciamo a chiudere i bilanci, con un obiettivo di debito quasi vicino a zero e un limite all'indebitamento ridicolo. Ovviamente, se noi aves-

simo preteso di trattare quelle partite straordinarie allo stesso identico modo in cui bisogna poi trattarle per fare il consolidato in base al SEC95, forse avremmo perso un'occasione.

Credo che determinate piccole cose siano congenite in un sistema che ovviamente va a sintesi con un atto finale.

Il tema che, secondo me, sarà veramente importante nei prossimi anni (e si è evidenziato anche con gli elementi di analisi del decreto-legge salvadebiti) è proprio questa differenza di contabilizzazione, che abbiamo sempre presentato in questa sede, ad esempio tra gli impegni presenti nei bilanci regionali e quelli presenti nei bilanci comunali. Questo è uno degli elementi che saranno evidenti. Avete visto che una parte del decreto-legge salvadebiti era proprio destinata a fare in modo che anche le regioni liquidassero i loro arretrati nei confronti degli altri enti. Perché? Perché abbiamo avuto spesso una mancanza di corrispondenza tra gli impegni di spesa presenti nei livelli di governo superiore (le regioni) e quelli presenti, ad esempio, nei bilanci comunali, che ha portato anche noi a una sofferenza. Infatti, se impegniamo risorse che ci vengono garantite dal livello che ce le deve erogare ma che poi non arrivano, andiamo in sofferenza noi, che siamo i pagatori finali.

Secondo me tutti questi elementi saranno importanti in un'analisi che alla fine di quest'anno potrebbe essere esaminata da voi, perché dall'anno prossimo dovrebbero ridursi a unità.

Il vero elemento che manca è proprio quello statale.

**PRESIDENTE.** Ho una curiosità. Se un comune ha un dubbio circa l'interpretazione circa le risorse da considerare, cosa fa? C'è una specie di diritto di interpellato, tipo quello teoricamente previsto dallo Statuto del contribuente, per chiedere a qualcuno di dirgli come si deve comportare e per essere sicuro che quel comportamento sia corretto?

SILVIA SCOZZESE, *Assessore al bilancio del comune di Roma*. Il Ministero dell'economia ha istituito un sito che si chiama Arconet, che consente quesiti *on line* e anche audizioni. Abbiamo avuto degli enti che hanno ritenuto opportuno chiedere la verifica di quello che avevano fatto. Devo dire che è molto attivo. Partecipiamo noi, UPI, Regioni e Ragioneria generale dello Stato.

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Scozzese per il suo intervento e per la documentazione consegnata, della quale autorizzo la pubblicazione in allegato al

resoconto stenografico della seduta odierna (*vedi allegato*).

Dichiaro chiusa l'audizione.

**La seduta termina alle 8.50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VALENTINO FRANCONI

---


*Licenziato per la stampa  
il 23 settembre 2014.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO



ALLEGATO



**DOCUMENTO PER L'AUDIZIONE**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER  
L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

**AUDIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE  
E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, RECANTE DISPOSIZIONI IN  
MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE  
REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI (ATTO N.92)**

19 GIUGNO 2014

L'esigenza di armonizzazione dei bilanci all'interno del comparto della Pubblica Amministrazione, ben chiara al legislatore sin dall'approvazione della Legge Delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 5 maggio 2009) e della Legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 31 dicembre 2009), è persa evidente nella relazione del Governo al Parlamento del 30 giugno 2010 in tema di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 2, comma 6 della legge n. 42 del 2009.

La legge n. 42 del 2009 (rivisto con l'approvazione della legge n. 196 del 31 dicembre 2009) ha indicato il percorso da seguire per la riforma della contabilità, stabilendo i seguenti principi:

- ✓ adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
- ✓ adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite;
- ✓ adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune;
- ✓ affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione;
- ✓ raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi;
- ✓ definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le Amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi;
- ✓ definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi Enti territoriali;
- ✓ individuazione del termine entro il quale Regioni ed Enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine.

Il percorso delineato dalla Legge Delega, in una prima fase, ha portato all'approvazione del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente ad oggetto: "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

Il decreto è composto di tre titoli. Il primo reca disposizioni in tema di principi contabili generali e applicati per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, il secondo disciplina i principi per il settore sanitario e il terzo, dedicato alle disposizioni finali e transitorie, si preoccupa di avviare una fase di sperimentazione del nuovo assetto contabile.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2011 definisce contenuti, tempi e obiettivi della sperimentazione.

Tutti i principi contabili approvati dal provvedimento sono stati poi rivisti alla luce dell'attività svolta dagli Enti sperimentatori i quali hanno contribuito attivamente e in modo rilevante alla definizione corretta degli adempimenti connessi al passaggio dall'attuale sistema contabile a quello delineato dalla riforma.

Il decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 apporta correttivi alla disciplina della riforma contabile tenendo conto degli elementi emersi in fase di sperimentazione.

L'Associazione nel corso di diversi incontri tecnici presso la Conferenza Unificata relativi al decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha avanzato alcune proposte volte a migliorare il testo del decreto correttivo.

Le proposte, che sono state tutte accolte in sede di Conferenza Unificata e che vengono allegate al testo dell'audizione (allegato 1), riguardano:

- 1) Il riaccertamento dei residui e l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità possono comportare una situazione di disequilibrio esclusivamente derivante dalla modifica delle modalità di contabilizzazione delle entrate e delle spese stabilite nei nuovi principi contabili. L'emendamento fa sì che, nelle more di una verifica complessiva derivante dall'applicazione dei nuovi principi, l'eventuale disavanzo derivante dall'applicazione delle nuove regole contabili possa essere assorbito in un orizzonte temporale coerente con le reali possibilità degli enti di ristabilire l'equilibrio economico e finanziario nel rispetto dei nuovi principi contabili: il limite proposto per il rientro dell'eventuale disavanzo non può essere superiore al 10% annuo.

L'emendamento, inoltre, prevede l'approvazione di un decreto da emanarsi di concerto con i ministeri competenti che individui modalità e criteri per agevolare il riassorbimento del disavanzo di amministrazione.

- 2) La riforma introdotta dal decreto legislativo 118 del 2011 e il DPCM 28 dicembre 2011 impone agli enti locali la redazione del bilancio consolidato con un ampio perimetro di consolidamento. Il primo emendamento allegato, pur riconoscendo l'esigenza di consolidare i dati dell'ente con quelli delle proprie società, ritiene necessario procedere con una graduale applicazione degli adempimenti previsti dal DPCM 28/12/2011, la cui portata è del tutto nuova ed innovativa per gli enti locali. Si ritiene quindi per gli enti in sperimentazione di limitare le società da consolidare, in particolare non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
- 3) Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato è fissato al 30 giugno. Si propone la proroga dei termini al 30 settembre dell'approvazione del bilancio consolidato per consentire agli enti di consolidare i bilanci delle società definitivamente approvati dai rispettivi organi.
- 4) Una gestione dell'esercizio provvisorio più flessibile. L'emendamento consente di poter utilizzare l'eventuale margine di impegno non utilizzato nel mese precedente, sui mesi successivi, consentendo così una gestione dell'esercizio provvisorio più flessibile rispetto all'attuale disciplina. Ad oggi, infatti, si può impegnare ogni mese un dodicesimo del bilancio senza poter utilizzare l'eventuale spazio non utilizzato il mese (o i mesi) precedente.

Si auspica che siano considerati nella versione definitiva del correttivo le modifiche che nel frattempo il tavolo ha apportato ai principi contabili derivanti dall'attività di sperimentazione ancora in essere.

In tale periodo è emersa anche l'esigenza di garantire minimi spazi di flessibilità agli equilibri di bilancio che consentano di rispettare da un lato la corretta contabilizzazione delle entrate e delle spese e dall'altro il rispetto del principio generale dell'integrità del bilancio.

Tali elementi di flessibilità sono strettamente connessi e conseguenti alla diversa modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali.

Per garantire tale flessibilità è necessaria la previsione normativa che autorizzi eventuali ulteriori modifiche ai principi contabili, senza in questa sede dettagliare le singole fattispecie in quanto ad oggi impossibili da elencare esaustivamente.

A tal fine quindi si propone una modifica dell'articolo 163 del TUEL, come modificato dal decreto correttivo, allegata alla presente audizione (allegato 2).

ANCI, inoltre, sempre in sede di Conferenza Unificata, ha chiesto l'istituzione di un tavolo tecnico composto pariteticamente da rappresentanti del ministero dell'economia e delle finanze, del ministero dell'interno e dell'ANCI al fine di stimare gli effetti dell'avvio a regime del nuovo sistema contabile e di proporre soluzioni al Governo.

Tra le maggiori criticità derivanti dalla riforma della contabilità che si rilevano oggi vi è infatti il riaccertamento dei residui e l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità; ciò potrebbe comportare una situazione di disequilibrio esclusivamente derivante dalla modifica delle modalità di contabilizzazione delle entrate e delle spese stabilite nei nuovi principi contabili.

Una prima stima realizzata da IFEL sui dati di bilancio disponibili ipotizza un valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità per il comparto comunale pari a 17 miliardi di euro.

L'importo dell'accantonamento sopra evidenziato costringe, di fatto, gli enti ad una manovra aggiuntiva pari ad oltre il 29,4% della spesa, non sostenibile nell'attuale quadro di finanza locale.

Per stimare l'impatto del Fondo crediti di dubbia esigibilità sul comparto comunale si sono utilizzati i dati dell'anno finanziario 2012 per i Comuni di cui si dispone del Certificato di Conto Consuntivo, 7.370 enti per 55,6 milioni di abitanti.

Non potendo calcolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per la totalità degli Enti di cui si dispone dei bilanci, si ipotizza che questi Enti andranno a formare un FCDE pari al complemento al 100% della percentuale media di smaltimento dei residui attivi dei Titoli I e III delle entrate negli ultimi 5 anni.

La percentuale di smaltimento dei residui attivi al titolo I e III negli ultimi 5 anni risulta essere pari al 37,5%, quindi, secondo l'ipotesi formulata, gli Enti andranno a determinare un fondo pari al 62,5% dei residui attivi dei titoli I e III delle entrate.

Da questa ipotesi si possono ricavare le seguenti valutazioni per l'esercizio finanziario 2012:

- il FCDE del comparto potrebbe essere pari a 17.019 milioni di euro;
- l'avanzo di amministrazione non vincolato che si osserva nei bilanci è pari a 2.043 milioni di euro, quindi il FCDE è superiore di 8,3 volte l'avanzo di amministrazione disponibile;
- il FCDE che non viene assorbito dall'Avanzo di Amministrazione è quindi pari a

14.976 milioni di euro;

- il FCDE, pari a 14.976 milioni di euro, corrisponde al 29,4% delle spese correnti;

In merito all'alimentazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità derivante dallo scostamento tra entrate proprie accertate ed incassate nella media degli ultimi 5 anni, si può ipotizzare il seguente scenario.

Ipotizzando che la capacità di riscossione sia pari in tutto il periodo a quella registrata nel 2012, si osserva un ammontare di accertamenti al Titolo I e III (al netto del Fondo sperimentale di riequilibrio) pari a 41.547 milioni di euro con una capacità di riscossione (in conto competenza e conto residui) del 91,7%.

Lo scostamento tra incassato e accertato è quindi pari all'8,3% che applicato agli accertamenti 2012 delle entrate correnti proprie porta ad un valore di 3.462 milioni di euro.

**Per tale ragione si ritiene necessario immaginare sin da ora un percorso di accompagnamento di natura finanziaria che consenta agli enti di rendere graduale e sostenibile per i bilanci l'applicazione delle nuove regole contabili.**

**Tale lavoro può essere istruito da un tavolo interistituzionale il cui avvio appare assolutamente necessario e urgente, al fine di individuare le misure idonee in vista dell'entrata a regime della riforma nel 2015.**

In sede di conversione del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, Anci ha presentato un emendamento, allegato alla presente audizione (allegato 3), relativo alle misure che dovrebbero consentire un sostenibile passaggio ai nuovi sistemi contabili, ipotizzando il coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti attraverso una anticipazione di liquidità.

Più precisamente l'emendamento prevede che Enti Locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, registrano contestualmente un disavanzo di amministrazione e un'anticipazione di cassa, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. una anticipazione di liquidità, secondo le modalità stabilite nell'addendum tra Cassa depositi e prestiti ed il MEF. L'anticipazione è restituita, in quote costanti, senza applicazione di interessi, in un periodo pari a quello necessario per il recupero del disavanzo. Gli Enti Locali che hanno fatto ricorso alla suddetta anticipazione di liquidità possono utilizzare tale somma per radiare residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità. Conseguentemente l'Ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell'Anticipazione, le somme occorrenti al rimborso dell'Anticipazione.

L'emendamento consente un graduale passaggio a più rigorose modalità di contabilizzazione in un lasso di tempo accettabile, sia per quanto riguarda la gestione di competenza, sia relativamente alla gestione di cassa.

**Allegato 1**

**Proposte di emendamenti al Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, presentate ed accolte nella Conferenza Unificata del 3 aprile 2014.**

Emendamento sul disavanzo

**ARTICOLO 1.**

***(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).***

All'articolo 1, comma 1, lett. c) il comma 16 dell'articolo 3 è sostituito come segue:

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno. In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 15, entro il 31 luglio 2014, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

- utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- individuazione di eventuali altre misure finalizzate a consentire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.



Emendamento sul bilancio consolidato

#### **ARTICOLO 1.**

***(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).***

All'articolo 1, lettera m, dopo il comma 3 dell'art. 11 quater aggiungere il seguente comma:

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.»;

#### **MOTIVAZIONE**

*La riforma introdotta dal decreto legislativo 118 del 2011 e il DPCM 28 dicembre 2011 impone agli enti locali la redazione del bilancio consolidato con un ampio perimetro di consolidamento. Il primo emendamento allegato pur riconoscendo l'esigenza di consolidare i dati dell'ente con quelli delle proprie società, ritiene necessario procedere con una graduale applicazione degli adempimenti previsti dal DPCM 28/12/2011, la cui portata è del tutto nuova ed innovativa per gli enti locali. Si ritiene quindi per gli enti in sperimentazione di limitare le società da consolidare che hanno i requisiti previsti nell'emendamento.*

Emendamento sul bilancio consolidato

**ARTICOLO 1.**

***(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).***

All'articolo 1, lettera s, il comma 3 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

3) alla lettera c) del comma 1, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio», e dopo le parole: «dell'anno successivo» sono inserite le seguenti: «Gli enti di cui al comma 1 approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo.»;

**MOTIVAZIONE**

*Si propone la proroga dei termini al 30 settembre (oggi al 30 giugno) per consentire agli enti di consolidare i bilanci delle società definitivamente approvati dai rispettivi organi.*

Emendamento sull'esercizio provvisorio

#### **ARTICOLO 74.**

***(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).***

All'articolo 74, comma 1, n. 12 i commi 5 e 6 dell'articolo 163 sono sostituiti come segue:

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente all'eventuale residuo non utilizzato nel mese precedente, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis).

#### **MOTIVAZIONE**

*L'emendamento consente, nel corso dell'esercizio provvisorio, la possibilità di sfruttare cumulativamente la possibilità di impegnare (e pagare) mensilmente le spese stanziare nel secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato nell'anno precedente.*

**Allegato 2**

**Proposte di emendamenti al Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.**

**ARTICOLO 1.**

***(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).***

All'articolo 74, comma 1, n. 11 lettera b) al comma 6 dell'articolo 163 dopo le parole "e non possono avere altra forma di finanziamento" sono aggiunte le seguenti parole:", salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità"

**MOTIVAZIONE**

*La modifica proposta è finalizzata a garantire minimi spazi di flessibilità agli equilibri di bilancio, per consentire da un lato di rispettare la corretta contabilizzazione delle entrate e delle spese secondo la loro natura e dall'altro di rispettare il principio generale dell'integrità del bilancio.*

*Tali elementi di flessibilità sono strettamente connessi e conseguenti alla diversa modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali. Per garantire tale flessibilità è necessaria la previsione normativa che autorizzi eventuali ulteriori modifiche ai principi contabili, senza in questa sede dettagliare le singole fattispecie in quanto ad oggi impossibili da elencare esaustivamente.*

**Allegato 3****Proposta di emendamento al dl 66/2014 su Fondo per il passaggio alla nuova contabilità**

Aggiungere il seguente articolo:

1. Per gli enti locali in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e a decorrere dal 2015 per tutti gli enti locali che adottano il nuovo sistema contabile, l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.
2. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per il ripiano del disavanzo determinato dal passaggio al nuovo sistema contabile", con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2014 e di 1.500 milioni di euro per ciascun anno dal 2015 al 2024.
3. Ai fini dell'immediata operatività del Fondo di cui al comma precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 30 aprile per ognuno degli anni dal 2014 al 2024 un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui al predetto Fondo. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse del Fondo, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione del Fondo. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..
4. Gli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, registrano contestualmente un disavanzo di amministrazione e un'anticipazione di cassa, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 3, entro il 30

giugno di ciascuno degli anni 2014 e 2015 l'anticipazione di liquidità. L'anticipazione è concessa, entro il 15 luglio di ciascun anno a valere sul Fondo di cui al comma 3 proporzionalmente e nei limiti delle somme annualmente disponibili ed è restituita, in quote costanti, senza applicazione di interessi, in periodo pari a quello necessario per il recupero del disavanzo di cui al comma 1. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità definite con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere individuate modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. Il rimborso annuale sarà corrisposto a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 novembre di ciascun anno. In caso di mancata corresponsione della quota annuale entro la predetta data di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

5. Gli Enti Locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 4 possono utilizzare tale somma per radiare residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità. Conseguentemente l'Ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell'Anticipazione, le somme occorrenti al rimborso dell'Anticipazione .

#### MOTIVAZIONE

*Il passaggio al nuovo sistema contabile, sia per gli enti già in sperimentazione, sia, soprattutto, per l'avvio a regime della nuova disciplina, crea criticità per gli enti che si trovano contestualmente in disavanzo, dovuto ad una diversa e più stringente modalità di registrazione delle entrate e delle spese, e in anticipazione di cassa. L'emendamento consente un graduale passaggio a più rigorose modalità di contabilizzazione in un lasso di tempo accettabile, sia per quanto riguarda la gestione di competenza, sia relativamente alla gestione di cassa. Nella fase di passaggio è, infatti, inverosimile prevedere contestualmente l'applicazione del nuovo sistema contabile e lo smaltimento della gestione pregressa.*

PAGINA BIANCA

€ 2,00



\*17STC0005200\*